

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE Biochronicles

### Denominazione e sede

**Art. 1)** È costituita, ai sensi della legge 383/00, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Biochronicles" che persegue il fine esclusivo della promozione culturale senza scopo di lucro.

**Art. 2)** L'Associazione Biochronicles ha sede in Varese (VA) in Via misurina, 16 Cap 21100

La variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

### Finalità

**Art. 3)** L'Associazione Biochronicles, in seguito chiamata per brevità Associazione, non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre APS o ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Ai membri del Consiglio Direttivo e del Comitato di Redazione non compete alcun compenso per la carica.

**Art. 4)** L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende operare nel settore della promozione della cultura e della ricerca scientifica per ogni livello di istruzione, svolgendo le seguenti attività primarie:


- Promuovere l'istruzione di carattere scientifico collaborando con istituti scolastici di ogni ordine e grado
- Promuovere la formazione individuale o di gruppo con attività di workshop e laboratori didattici scientifici rivolti alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
- Promuovere la divulgazione e la ricerca scientifica in Italia sia attraverso canali di comunicazione online quali blog e social network sia tramite conferenze e seminari di approfondimento rivolti al cittadino.
- Promuovere l'accurata diffusione di conoscenze prodotte da e riguardanti gli ambiti della ricerca scientifica nei differenti campi del sapere tramite qualsiasi mezzo di comunicazione.
- Promuovere la formazione personale con attività di orientamento alle discipline scientifiche rivolte alle scuole secondarie di secondo grado
- Finanziare progetti scientifici collaborando con altre Associazioni senza scopo di lucro o di utilità sociale

Per la realizzazione dell'oggetto sociale, l'Associazione può:

- organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi e manifestazioni di ogni tipo;
- promuovere e realizzare pubblicazioni periodiche o non periodiche, sussidi audiovisivi di ogni genere;
- promuovere e curare direttamente la redazione e l'edizione di libri, testi, dispense, notiziari, brochure ed indagini;
- redigere articoli divulgativi da destinare a siti web, social network, blog e riviste;
- coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni con finalità analoghe, di singoli ricercatori, di enti o fondazioni, anche a livello internazionale;
- collaborare con enti pubblici o privati, locali, nazionali o internazionali, nonché con organismi, movimenti ed associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali;
- l'Associazione potrà svolgere inoltre ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

Ai fini dello svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà accedere e ottenere ogni contributo da enti pubblici, privati o a capitale misto, sia italiani che stranieri, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura, tanto nazionali che sovranazionali, e in particolare con istituzioni dell'Unione Europea, lo Stato italiano, le Regioni, le Province e gli altri enti pubblici territoriali.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.



## Durata

**Art. 5)** La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

## Soci

**Art. 6)** Sono previste due categorie di soci

- Soci Ordinari
- Soci Divulgatori

### Soci Ordinari

**Art. 7)** Possono essere soci ordinari dell'Associazione tutti coloro, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che ne condividono lo spirito e gli ideali. Detti soci si impegneranno personalmente, mettendo a disposizione gratuitamente parte del loro tempo libero, per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità in cui si esplica sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

L'adesione all'Associazione è subordinata dal pagamento di una quota annuale nei termini prescritti dall'Assemblea dei soci.

Possono essere soci ordinari anche le persone giuridiche sia pubbliche che private.

**Art. 8)** L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutti gli obblighi dell'associato minorenne.

**Art. 9)** La domanda di ammissione può essere rigettata per decisione del Consiglio Direttivo. Tale decisione deve essere comunicata per iscritto all'interessato specificando i motivi.

**Art.10)** Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico o di altra natura nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

### Soci Divulgatori

**Art. 11)** Qualsiasi socio ordinario dell'Associazione, di età superiore ai 18 anni, che intenda collaborare attivamente nell'ambito specifico della divulgazione scientifica intesa come redazione di articoli, libri e riviste scientifiche, online o cartacei, istruttore in workshop o laboratori scientifici, insegnante per la formazione e l'istruzione scientifica può farne richiesta per iscritto al consiglio direttivo il quale valuterà il titolo di studio o la comprovata esperienza nell'ambito scelto e approverà o rigetterà la richiesta comunicando per iscritto i motivi. I soci divulgatori offrono il loro impegno in forma gratuita durante il loro tempo libero.

**art. 12)** I soci divulgatori mantengono, in aggiunta, la qualifica di soci ordinari.

### Diritti e doveri dei soci ordinari

**Art. 13)** Tutti i soci ordinari hanno diritto di:


- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- Partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto, nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- Godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione. Tale diritto è esercitabile trascorsi 90 giorni dalla data di ammissione a socio ordinario dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 23 del presente Statuto.

**Art. 14)** Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

**Art. 15)** La qualifica di socio ordinario si perde per

- a. Dimissioni volontarie
- b. Decesso



- c. Morosità nel versamento della quota associativa
- d. Esclusione

La perdita di qualifica di socio ordinario nei casi di a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo senza ulteriori comunicazioni all'interessato.

La perdita di qualifica di socio ordinario per esclusione è prevista qualora il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

**Art. 16)** La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio ordinario non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

**Art. 17)** Il decesso del socio ordinario non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

### **Diritti e doveri dei soci divulgatori**

**Art. 18)** In aggiunta ai diritti e ai doveri dei soci ordinari, i soci divulgatori hanno il diritto di:

- Pubblicare, col proprio nome, articoli negli spazi e nelle pubblicazioni dell'Associazione, con tempi e modi stabiliti nei regolamenti approvato dal comitato di redazione.
- Partecipare a titolo ufficiale nelle manifestazioni e nelle attività organizzate dall'Associazione
- Potersi candidare nel Comitato di Redazione
- Partecipare alle Assemblee dei Soci divulgatori.
- Di recedere, con preavviso scritto di almeno 16 giorni lavorativi, dalla qualifica di socio divulgatore senza perdere la qualifica di socio ordinario

**Art. 19)** I soci divulgatori devono rispettare un proprio regolamento, approvato dalla assemblea dei soci divulgatori. La qualifica di socio divulgatore non è temporanea e si perde per:

- Inattività prolungata e non giustificata
- Violazione del regolamento di socio divulgatore
- Vendita o pubblicazione di articoli appartenenti alla Associazione senza previa autorizzazione del consiglio direttivo o del comitato di redazione.
- Lavorare a nome dell'Associazione senza l'autorizzazione del consiglio direttivo o del comitato di redazione.
- Perdita della qualifica di socio ordinario

Il socio divulgatore, in qualità del suo ruolo di primaria importanza nell'Associazione, si impegna ad applicare il metodo scientifico in ogni sua mansione. Divulgare informazioni o teorie non accettate dalla comunità scientifica o che palesemente sono in contrasto col metodo scientifico sono considerate un danno grave all'immagine dell'Associazione e pertanto possono portare all'esclusione dell'interessato.


La perdita di qualifica di socio divulgatore è rettificata dal Consiglio Direttivo su indicazione del comitato di redazione.

In ogni caso i soci divulgatori non possono ricevere compensi per il loro lavoro eccetto un rimborso spese documentato approvato dal consiglio direttivo o dal comitato di redazione.

### **Organi sociali e cariche elettive**

**Art. 20)** Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci ordinari
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Assemblea dei soci divulgatori



- Comitato di redazione

### **Assemblea dei Soci ordinari**

**Art. 21)** L'Assemblea dei Soci ordinari è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci ordinari per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

**Art. 22)** L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della data della riunione mediante invio di e-mail, fax o lettera non raccomandata. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno per punti.

La partecipazione all'assemblea può avvenire anche attraverso teleconferenza per i soci impossibilitati, ma intenzionati a presenziare fisicamente.

**Art. 23)** Possono intervenire all'Assemblea, ordinaria o straordinaria, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto di voto attivo o passivo.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe. I componenti del consiglio direttivo non possono essere delegati.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

**Art. 24)** Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

**Art. 25)** All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

#### **In sede ordinaria:**

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone previamente il numero dei componenti
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- definire il programma generale annuale di attività
- determinare l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discutere e approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- decidere sulla esclusione dei soci che hanno presentato ricorso ai sensi dell'art. 15;

#### **In sede straordinaria:**


- deliberare sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'Associazione e dell'eventuale devoluzione del patrimonio
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

**Art. 26)** L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale propone ai soci la nomina di un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci presenti o per delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti di persona o per delega.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei presenti di persona o per delega su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

**Art. 27)** L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, la quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.



Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e delibera con la maggioranza della metà più uno dei presenti di persona o per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

**Art. 28)** Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 15 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

### Consiglio Direttivo e Presidente

**Art. 29)** Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In caso di un numero di membri pari il voto del presidente vale doppio. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, si nomina un sostituto mediante cooptazione. Possono essere sostituiti con cooptazione massimo un terzo dei membri del consiglio. In caso si raggiunga il limite l'assemblea dei soci ordinari provvederà all'elezione dei seggi vacanti. Il nuovo consigliere resterà in carica fino alla ratifica nella successiva assemblea dei soci ordinari.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Il Rappresentante del comitato di redazione, eletto dall'assemblea dei soci divulgatori fa parte di diritto del Consiglio Direttivo oltre ai membri eletti dall'assemblea dei soci.


Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

### Consiglio Direttivo

**Art. 30)** Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti direttivi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- approvare il regolamento di redazione proposto dal comitato di redazione
- convocare il Comitato di Redazione, il quale risponde tramite il proprio rappresentante. Le decisioni prese in questo ambito devono essere verbalizzate e firmate dal rappresentante e dal Presidente del Consiglio direttivo o da un consigliere delegato.
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- nomina un tesoriere e un segretario
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

**Art. 31)** Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto o attraverso mail da inoltrare almeno 30



giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato.

### **Presidente**

**Art.32)** Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 anni.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Inoltre può approvare o rifiutare rimborsi spese documentati. In caso il rimborso spese documentato sia richiesto dal presidente stesso è il Consiglio Direttivo ad approvarlo o rifiutarlo.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

### **Assemblea dei soci divulgatori**

**Art. 33)** È convocata, in un'unica data, dal Consiglio Direttivo su richiesta del Comitato di Redazione. È presieduta dal presidente del consiglio direttivo o in sua assenza da uno dei consiglieri. Il presidente o in sua vece il consigliere propongono un segretario che redige il verbale dell'assemblea.

Oltre al consiglio direttivo solo i soci divulgatori hanno diritto di voto attivo e di parola.

**Art. 34)** L'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei partecipanti, le decisioni saranno prese con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.

**Art. 35)** I compiti dell'assemblea dei soci divulgatori sono:

- decidere il numero ed eleggere i componenti del comitato di redazione, con un tetto massimo di 8 membri.
- nominare un rappresentante del comitato di redazione.
- approvare il regolamento e le linee guida proposte dal comitato di redazione. Queste norme tutta via devono essere ratificate dal consiglio direttivo per entrare in vigore.


### **Comitato di Redazione**

**Art. 36)** Il comitato di redazione è composto da 2 a 8 membri nominati dall'assemblea dei soci divulgatori. Solo i soci divulgatori sono eleggibili come membri del comitato di redazione. Dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Essendo istituito a supporto del Consiglio Direttivo il presidente e i membri del consiglio possono essere membri anche del Comitato di Redazione purché abbiano la qualifica di soci divulgatori

**Art. 37)** Il Comitato di Redazione ha il compito di organizzare e gestire la parte di divulgazione scientifica dell'Associazione, si occupa di

- organizzare gli articoli e le varie pubblicazioni e di redigere regolamenti per fornire linee guida uniformi e efficaci;
- proporre, al Consiglio Direttivo, la richiesta di ammissione tra i soci divulgatori di soci ordinari che lo richiedono, valutandone la qualifica o la competenza.
- proporre, al Consiglio Direttivo, la richiesta di revoca della qualifica di soci divulgatori per chi dimostra comportamenti non in linea con lo statuto in particolare per quanto previsto dall'art. 19;
- amministrare gli strumenti di divulgazione scientifica online o cartacei;



- gestire l'organizzazione di eventi o iniziative istituzionali, in supporto al consiglio direttivo;

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di respingere le richieste del Comitato di Redazione specificando dettagliatamente il motivo di tale rifiuto. In ogni caso le decisioni devono essere prese seguendo quanto stabilito dal presente statuto.

### Vice Presidente

**Art. 38)** Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

**Art. 39)** Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

### Segretario e Tesoriere

**Art. 40)** Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, su delega del presidente, di provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento. Può essere un membro del consiglio direttivo.

**Art. 41)** Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Può essere un membro del consiglio direttivo.

**Art. 42)** Il Tesoriere, almeno semestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

**Art. 43)** Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse e in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

### Patrimonio ed esercizio finanziario

**Art. 44)** Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:


- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento dell'attività istituzionale.

**Art. 45)** All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

**Art. 46)** L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.



## Scioglimento

**Art. 47)** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalle leggi e normative.

## Norme finali

**Art. 48)** La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

**Art. 49)** Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Seguono le firme dei soci fondatori:

Andrea Mascheroni      Firma \_\_\_\_\_

Luca Malinverno      Firma \_\_\_\_\_

Davide Maspero      Firma \_\_\_\_\_

Claudio Baldrati      Firma \_\_\_\_\_

Mirko Zago      Firma \_\_\_\_\_

